

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2889

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

dal **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1997

---

Disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo in  
attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del  
22 novembre 1996

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 contiene disposizioni volte a neutralizzare gli effetti negativi che potrebbero determinarsi nell'ordinamento giuridico e nei confronti degli interessi della Comunità e degli Stati membri per effetto della emanazione da parte degli Stati Uniti delle leggi Helms-Burton e D'Amato.

A tal fine prevede, tra l'altro, alcuni obblighi di informazione a carico dei soggetti interessati dalle citate leggi ed il divieto di dare applicazione ed esecuzione agli atti ed ai provvedimenti di qualunque tipo emanati in applicazione delle stesse, stabilendo che i singoli Stati membri debbono prevedere le opportune sanzioni per la violazione delle disposizioni in esame.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi omette di informare la Commissione di fatti lesivi dei propri interessi derivanti dalla normativa statunitense o dalle sue applicazioni ovvero, su richiesta della Commissione stessa, omette di fornire su tali fatti tutte le informazioni pertinenti (articolo 2, comma 1).

Il successivo comma 2 sanziona, invece, il comportamento di quei soggetti che, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione della Commissione prevista dall'articolo 5, secondo comma, del regolamento, rispettano o danno esecuzione ai provvedimenti, ivi compresi quelli giurisdizionali, emanati in applicazione delle leggi Helms-Burton e D'Amato.

L'articolo 1 individua nel Ministero del commercio con l'estero l'autorità competente all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni.

Con il comma 2 si disciplinano le modalità attraverso le quali il Ministero del commercio con l'estero è chiamato a svolgere l'attività di controllo. All'uopo si richiama la disciplina prevista dall'articolo 6, commi da 2 a 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, in tema di vigilanza sull'esportazione dei beni di duplice uso.

Con il comma 4 si individua l'ufficio incaricato dell'espletamento della vigilanza, nonché dell'applicazione delle relative sanzioni, all'interno di quel Dicastero.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Competenze del Ministero del commercio con l'estero)*

1. I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 inviano le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento stesso alla Commissione delle Comunità europee, direttamente o per il tramite del Ministero del commercio con l'estero.

2. Il Ministero del commercio con l'estero accerta l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del citato regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89.

3. Il Ministero del commercio con l'estero irroga le sanzioni previste dalla presente legge.

4. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ufficio competente a svolgere l'attività di controllo di cui al comma 2 e di irrogare le sanzioni di cui all'articolo 2 e individuato con decreto del Ministro del commercio con l'estero nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale, di cui al decreto del medesimo Ministro 20 gennaio 1997, n. 102.

## Art. 2.

*(Sanzioni)*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali omettono di comunicare, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento mede-

simo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. Se i soggetti di cui al comma 1, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo comma, del citato regolamento CE n. 2271/96, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione delle Comunità europee.